



PROVINCIA DI MANTOVA



Autorità
dell'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Mantova

Prot. n. 69399/05

Mantova, 12/09/05

DECRETO N. 46/ A.T.O.

OGGETTO: Accordo ATO/Comune di Canneto sull'Oglio/SISAM spa per intervento "Ristrutturazione ed ampliamento del depuratore delle acque reflue del comune di Canneto sull'Oglio (1° Lotto)" finanziato con II fase AdPQ - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche-

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" sottoscritto in data 23-12-2002 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, avente come finalità la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e la riorganizzazione dei Servizi Idrici Integrati intesi quali insieme delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. VII/12417 del 14 marzo 2003 ad oggetto "Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" in cui è stato recepito l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 23-12-2002 e sono stati individuati gli interventi inseriti nelle prime due fasi relative ai settori di fognatura e depurazione;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. VII/15501 del 5 dicembre 2003 ad oggetto "Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - individuazione degli interventi di 3° fase" in cui sono stati individuati gli interventi inseriti nella terza fase, relativi ai settori di fognatura e depurazione;

Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Autorità d'Ambito lombarde per l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", approvato con Delibera di Conferenza di cui all'odg n.4 del 4/12/2003, disciplinante le modalità di realizzazione degli interventi individuati nelle diverse fasi dell'Accordo di Programma Quadro, la possibilità di variazione degli stessi, le risorse finanziarie disponibili, le modalità di erogazione dei contributi ed infine gli impegni dei soggetti sottoscrittori;

Richiamato il decreto del Presidente della Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 14 del 11/12/2003 di adozione della delibera della Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale di cui al n. 8 dell'ordine del giorno della seduta del 04/12/03, con la quale la Conferenza ha approvato l'Accordo di Programma Quadro tra ATO-Comune-Gestore per gli interventi inseriti nelle tranches di finanziamento dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche";

visto il decreto del Presidente della Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 40 del 23/02/2005 con cui veniva approvato il finanziamento di cui all'oggetto e contestualmente da parte della Segreteria Tecnica ATO veniva versata la prima quota del finanziamento stesso;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA

di disporre che il presente Atto venga, unitamente al protocollo sottoscritto dai rappresentanti di ATO, Comune Canneto e SISAM spa, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

IL PRESENTE ATTO È STATO

AFFISSO ALL'ALBO PROVINCIALE

DAL 14/09/05 AL 28/09/05

L'INCARICATO

(Prof. Maurizio Fontanelli)



PROVINCIA DI MANTOVA
*Autorità
dell'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Mantova*

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

TRA

ATO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI CANNETO S/OGLIO
GESTORE SISAM SPA

PREMESSE

VISTA la direttiva comunitaria 91/271 CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni recante "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

VISTO, in particolare, l'art. 28, comma 10, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ove si prevede che le Autorità competenti possano promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il rispetto delle norme comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Testo unico degli Enti Locali";

VISTO, in particolare, l'art. 34 del D.Lgs 267/2000, ove, al comma 1, si prevede che, "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, e 144 comma 17;

VISTA la legge 31 luglio 2002, n. 179 recante "Disposizioni in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, che detta le regole per la determinazione del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001 n.23 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000", la quale prevede che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a finanziamento pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di Programma Quadro nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi della Legge 662/97; e che prevede tra l'altro:

- a) al punto 2, l'iter procedurale e finanziario per la realizzazione delle opere e la relativa copertura finanziaria, a seconda se siano stati approvati i Piani d'Ambito o solamente i Programmi stralcio di interventi urgenti ed indifferibili;
- b) al punto 5, che, solo attraverso la forma di Accordo di Programma Quadro, possono essere utilizzati i fondi strutturali per cofinanziare i Programmi Stralcio in assenza dei Piani d'ambito;
- c) al punto 6, che, per l'attuazione dei Programmi Stralcio, l'eventuale utilizzo delle risorse destinate alle aree depresse è vincolato all'adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti dal CIPE in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000/2001 e destinate, tra l'altro, all'asse del ciclo integrato dell'acqua;

VISTA la delibera CIPE 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per i servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione per l'anno 2001" ed in particolare il punto 2.3 concernente il finanziamento dei Programmi Stralcio;

VISTA la delibera CIPE 15 novembre 2001, n.93 "Legge 388/2000 - Art 141, comma 4 - Programmi Stralcio - Modifiche alla delibera 23/2001 e 52/2001";

VISTA la Legge Regionale 20.10.1998, n.21, di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO il Programma Stralcio, predisposto dalla Provincia di Mantova, in attuazione dell'art. 141, comma 4, della citata L.388/2000, ed approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera Giunta Provinciale n. 271 del 2 agosto 2001;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'A.T.O. n. 3 del 22 aprile 2003 "Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari da realizzare in materia di fognatura, depurazione e acquedotto all'interno dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" con la quale si sono approvati i criteri per la definizione delle priorità per gli interventi del Piano Stralcio.

VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lombardia concernente la "Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche" il cui Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto il 23 dicembre 2002;

CONSIDERATO che, nel predetto Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione, viene stabilito quanto segue:

- che, nelle more della definizione del Piano di Tutela di cui all'art. 44 D.lgs 11 maggio 1999, n.152, la Regione, gli Enti ed i soggetti competenti, sono comunque chiamati ad adottare ed attuare le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;
- che comunque è necessario – anche in pendenza dell'individuazione degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del servizio idrico integrato, per l'approvvigionamento nei comparti civile, agricolo e industriale, per la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione - provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;
- che in particolare, è urgente ed indifferibile procedere alla realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione, previsti nel succitato Programma Stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- considerato che, al fine di garantire la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione, previste nei Programmi Stralcio di cui all'art. 141, comma 4, L. 388/2000, si è proceduto, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 221 del 20/06/2002 “Approvazione degli incrementi tariffari per i servizi di fognatura e depurazione per il periodo 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002”, con deliberazioni di Conferenza o.d.g. n.6 del 16/12/2002 “Approvazione dell'incremento tariffario per il periodo 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003”, n. 7 del 4/12/2003 “Approvazione degli incrementi tariffari per i servizi di fognatura e depurazione per i periodi 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 e 1° luglio 2004- 30 giugno 2005”, ai sensi della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, punto 2.3, come modificato dalla delibera n. 93 del 15 novembre 2001, all'aumento delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura del 5%, con aumento cumulato per l'intero quinquennio 2001-2005 del 20%;
- che, i proventi derivanti dagli aumenti tariffari, di cui alla delibera CIPE del 4 aprile 2001, n.52 e successive modifiche, confluiranno in un apposito "Fondo vincolato" da destinare esclusivamente alla realizzazione degli interventi inseriti nel predetto Programma Stralcio;
- che, l'art. 14 della citata legge n.36/94, stabilisce che i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione (dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi, in misura diretta al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata), affluiscono ad un fondo vincolato, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, di cui al Programma Stralcio previsto dall'art. 141, comma 4, della legge n.388/2000;
- che l'art.28 della legge 31 luglio 2002, n.179 “Disposizioni in Materia Ambientale”, sostituendo il secondo periodo dell'art.14 della L.36/94, ha disposto che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari, ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della L.549/95, aumentati delle percentuali di cui al punto 2.3 della delibera CIPE del 4 aprile 2001, n.52, pubblicata nella G.U. n°165 del 18 luglio 2001, affluiscono in un Fondo a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione dei Piani d'Ambito;
- che si intende perseguire l'accelerazione del processo di riforma del servizio idrico di cui al D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 ed alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sia per assicurare all'utenza prestazioni conformi ad elevati standard qualitativi e quantitativi, sia per perseguire una efficace politica di tutela e gestione della risorsa idrica, garantendo al massimo le esigenze del consumatore, contemporaneamente alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse idriche;

- che si ritiene necessario che le Autorità d'Ambito attivino la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel rispetto della specifica disciplina di settore;

VISTE le D.G.R. n. VII/12417 del 14 marzo 2003, n. VII/15501 del 05 dicembre 2003, n. VII/19039 del 15 ottobre 2004, con cui la Regione Lombardia ha recepito i contenuti dell'Accordo di Programma Quadro con lo Stato sottoscritto in data 23.12.2002 e in particolare gli interventi di cui alla I, II, III e IV tranche dell'Accordo di Programma Quadro;

PRESO ATTO che, tra la Regione Lombardia e l'Autorità d'Ambito della Provincia di Mantova, viene stipulato il Protocollo d'intesa per l'attuazione del succitato Accordo di Programma ove si prevede:

- che il rappresentante della Provincia di Mantova, quale Ente Locale responsabile del coordinamento dell'ATO, è il soggetto legittimato ad intrattenere con la Regione ogni rapporto istruttorio, funzionale o comunque connesso all'esecuzione del Protocollo medesimo;
- l'ammontare delle risorse disponibili per l'attuazione di ulteriori interventi in materia di collettamento - depurazione (3° fase), di approvvigionamento idropotabile (4° fase) e di altri interventi a carico dei Servizi Idrici Integrati (5° fase);
- le modalità di erogazione dei finanziamenti dello Stato e della Regione;
- le incombenze dell'Autorità d'Ambito per quanto attiene alle attività di monitoraggio dei vari interventi (schede di monitoraggio semestrale, di cui alla Deliberazione CIPE n. 76/2002);
- la verifica dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto ogni singola scheda di intervento, allo scopo di segnalare alla Regione gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;

PRESO ATTO inoltre che, sempre nel precitato Protocollo d'intesa Regione-ATO, viene previsto che, per gli interventi oggetto del protocollo dovrà essere asseverata dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.3, comma 98 ter della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, così come modificata dalla L.R. 6 marzo 2002 n. 4 - "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative", la congruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.

PRESO ATTO inoltre che l'Autorità d'Ambito provvederà, sulla base della citata nota asseverativa, ad approvare i progetti degli interventi relativi a tutte le fasi del presente Protocollo, così come previsto all'art. 7 del Protocollo d'Intesa stipulato con la Regione Lombardia in data _____. L'approvazione verrà disposta con Decreto del rappresentante dell'Ente Locale responsabile del coordinamento, sentito il Comitato Ristretto, previo parere della Segreteria Tecnica.

CONSIDERATO in particolare che, l'art. 34 del D.lgs. 267/2000, prevede che all'accordo di programma possano partecipare comuni, province e regioni, nonché amministrazioni statali ed altri "soggetti pubblici";

RILEVATO che, tra gli altri "soggetti pubblici" possono essere ricomprese le società a totale partecipazione pubblica locale, che la giurisprudenza assimila alle forme di gestione diretta, in quanto devono considerarsi un apparato della pubblica Amministrazione, essendo ad essa connessa con un rapporto essenzialmente pubblicistico e che gestisce, in una specie di delega interorganica, servizi di cui la pubblica Amministrazione stessa è e resta titolare;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLA "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"
TRA

- la PROVINCIA DI MANTOVA – Ente Responsabile del Coordinamento dell'ATO, rappresentato dal Prof. Maurizio Fontanili quale Presidente della conferenza, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo _____

e il Comune di

- CANNETO S/OGLIO, codice fiscale 00603980202, rappresentato dal Sindaco Piero CERVI, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede comunale di CANNETO S/OGLIO – p.zza Matteotti 1 – Canneto s/Oglio(MN) autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera di n del

e il Gestore

- SISAM SPA codice fiscale 01843250208 soggetto gestore, con sede in CASTEL GOFFREDO p.zza Martiri d/Liberazione 26/a2 rappresentata da Giampaolo OGLIOSI in qualità di Presidente del CdA, agli effetti del presente atto domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera di Consiglio di Amministrazione del 09.02.05

in attuazione:

- a) dell'art. 34 del D.lgs del 18.08.2000, n. 267;
- b) dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lombardia, il cui Accordo di Programma Quadro (AdPQ) è stato sottoscritto il 23 dicembre 2002;
- c) del Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Autorità d'Ambito della Provincia di Mantova, stipulato in data 19.02.04 ;
- d) delle D.G.R. n. 12417 del 14 marzo 2003, n. 15501 del 05 dicembre 2003 e n. 9039 del 15 ottobre 2004, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi e determinato in percentuale l'importo del finanziamento di cui, agli interventi individuati nella prima, seconda, terza e quarta fase;

Art. 1
Recepimento delle premesse

Le Premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro (di seguito Accordo)

TITOLO I

QUADRO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI

Art. 2
Obiettivi.

- 1- Il presente Accordo costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso.
- 2- Il Presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, persegue gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) ridurre l'inquinamento dei corpi idrici superficiali dando attuazione alla direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
 - b) stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici attraverso l'intesa tra diversi gestori al fine di perseguire obiettivi di efficacia, razionalizzando la gestione delle risorse idriche, superando i settorialismi esistenti.

Art. 3
Tutela dei corpi idrici superficiali.

- 1- Le Parti contraenti del presente Accordo concordano e sviluppano azioni specifiche volte ad assicurare la tutela dei corpi idrici, perseguendo gli obiettivi previsti dal D.lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Direttiva 91/271/CE.
- 2- In particolare, si impegnano ad attuare, sul territorio di competenza, quanto previsto dal D.lgs. 152/99, all'articolo 27, comma 1, all'art. 31, commi 2 e 3, in materia di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, realizzando le misure previste nel presente Accordo, accelerando l'attivazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione.

Art. 4
Interventi urgenti ed indifferibili – Modalità di finanziamento e caratteristiche degli interventi.

- 1- Il presente Accordo è finalizzato a superare le situazioni di maggiore criticità, attraverso l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili, così come individuati nel Programma Stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge 388/2000.
- 2- L'intervento oggetto della presente è denominato "Ristrutturazione ed adeguamento del depuratore di Cannetos/Oglio" ed è inserito nella 2a tranche dell'AdPQ Stato-Regione, per un importo di spesa di Euro 1.278.582,14 (iva esclusa) ed un contributo di Euro 304.430,10 .
- 3- Il Finanziamento degli interventi del presente Accordo è assicurato con il concorso finanziario dello Stato e della Regione Lombardia, nonché da SISAM SPA per un importo pari a Euro 974.152,04
- 4- I tempi di attivazione degli interventi del presente Accordo e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabiliti nel Protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione Lombardia e l'Ente Locale Responsabile del Coordinamento dell'A.T.O. della Provincia di Mantova in data 19.02.04.

TITOLO II

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 5

Compiti e Responsabilità delle parti

- 1- La Provincia di Mantova, quale Ente Responsabile del Coordinamento dell'ATO, in esecuzione dell'art. 141, comma 4, della Legge n. 388/2000, da attuazione agli interventi indifferibili ed urgenti mediante il presente Accordo, in cui si prevede che i compiti siano così ripartiti:
 - L'Autorità d'Ambito della Provincia di Mantova, quale Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma, a cui spettano le funzioni di cui al successivo art. 11;
 - Il Gestore SISAM SPA quale Soggetto Responsabile della realizzazione dell'intervento, a cui spettano le azioni e i compiti di cui al successivo art. 12, nonché quale titolare del servizio a cui spettano le funzioni e i compiti di cui al successivo art. 13;
 - Il Comune di CANNETO S/OGLIO quale Ente locale affidatario del servizio al Soggetto di cui alla precedente linea ex art. 12, per gli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Art. 6

Finanziamento delle opere

- 1- Le opere sono finanziate nella misura determinata dalle D.G.R. n. 12417 del 14 marzo 2003 per la I e II tranche, n. 15501 del 05 dicembre 2003 per la III tranche e n. 19039 del 15 ottobre 2004 per la IV tranche.
- 2- L'erogazione di eventuali altre risorse derivanti da fondi pubblici, diversi da quelli dell'Accordo di Programma Quadro Stato - Regione, avverrà nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Ente che ha assegnato il finanziamento.
- 3- Ai sensi dell'art. 16, comma 8, dell'Accordo di Programma Quadro Stato - Regione, i fondi statali verranno erogati alla Regione Lombardia, che li assegnerà agli Enti locali responsabili del coordinamento, i quali li metteranno disposizione delle Autorità d'Ambito, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio e delle risorse che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio trasferirà alla Regione stessa, così come disposto dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa Regione Lombardia - ATO Provincia di Mantova.

L'ottenimento dei trasferimenti è subordinato alla tempestiva predisposizione e trasmissione delle schede intervento (Delibera CIPE 76/2000), alla DG Risorse Idriche e S.P.U., nonché al rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione CIPE n. 52 del 04 aprile 01, come modificata dalla delibera CIPE 15 novembre 2001 n. 93, circa la delibera di incremento tariffario da applicare per il cofinanziamento delle opere di cui ai Programmi Stralcio previsti al 4° comma dell'art. 141 della Legge 23 dicembre 2000 n.388.
- 4- Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento di cui alle D.G.R. n. 12417 del 14 marzo 2003, n. 15501 del 05 dicembre 2003, n. 19039 del 15 ottobre 2004, non rispetti le procedure ed i tempi di attuazione degli interventi oppure i nuovi termini derivanti dalle procedure di aggiornamento di cui all'art. 11, l'Autorità d'Ambito provvederà a darne comunicazione alla Regione Lombardia che li utilizzerà d'intesa con la stessa Autorità d'Ambito, provvedendo alla successiva riallocazione.

Art. 7

Approvazione dei progetti e collaudo delle opere.

- 1- I Soggetti responsabili degli interventi dovranno trasmettere i progetti esecutivi alla Segreteria Tecnica, istituita dall'Autorità d'Ambito, affinché questa, con Decreto del rappresentante dell'Ente responsabile del coordinamento e sentito il Comitato Ristretto, possa emettere parere per la successiva approvazione. La Segreteria Tecnica svolge i compiti e le funzioni relativamente a: 1) espressione di pareri che saranno trasmessi per l'approvazione dei progetti ai fini del rilascio dei finanziamenti; 2) effettuazione del monitoraggio degli interventi e aggiornamento delle schede intervento (delibera CIPE n. 76/2002) già inserite nel sistema informatizzato del Ministero delle Economie e delle Finanze; 3) redazione per ogni intervento una relazione ai sensi della Delibera CIPE n. 76/02, che evidenzia in particolare: a) lo stato di attuazione dell'Accordo; b) di ogni eventuale ostacolo o ritardo di natura tecnico-amministrativa che si frapponga alla realizzazione degli interventi e le proposte e le iniziative da assumere al fine di superare l'ostacolo; c) comunicazione al Soggetto attuatore dell'Accordo di cui sopra, dei progetti non attivabili o non completabili; tale soggetto dovrà comunicare conseguentemente al Soggetto Responsabile dell'Accordo la disponibilità delle risorse non utilizzate ai fini delle assunzioni di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi; d) fornire ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento e verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto ogni singola scheda di intervento.
- 2- Le eventuali varianti in corso d'opera, per i motivi elencati dalle lett. a), b), b-bis), c), d), comma 1, art. 25 della legge 109/94 (e succ. mod.), che comportino variazioni sostanziali del quadro economico, anche se esenti da ulteriori finanziamenti dovranno essere trasmesse alla Segreteria Tecnica affinché questa possa emettere il proprio parere per l'approvazione come previsto al punto 1 di questo articolo.
- 3- Le eventuali varianti in corso d'opera che non comporteranno variazioni in aumento del quadro economico del progetto esecutivo dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria Tecnica.
- 4- Al termine dei lavori, il Soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento, si impegna a trasmettere all'Autorità d'Ambito il progetto dell'opera "as built", nonché a fornire tutti i dati su supporto informatico, secondo le modalità che verranno indicate dalla Segreteria Tecnica dell'A.T.O. al fine di aggiornare la banca dati della Ricognizione delle opere.

Art. 8

Proprietà delle opere.

- 1- Le opere oggetto del presente Accordo potranno essere acquisite, in via transitoria, nella disponibilità del Soggetto Responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 12, ad esso sarà dovuto, ai sensi dell'art. 35 comma 7 della Legge 448/01 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del soggetto gestore subentrante, un indennizzo stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 9 art. 113 D.Lgs 267/00 come modificato dall' art. 35 comma 1 della Legge 448/01. Se acquisite, tali opere inoltre dovranno essere conferite, da parte del Soggetto Responsabile della realizzazione dell'intervento, ad una diversa società di capitali a maggioranza pubblica, qualora costituita così come disposto dall'art. 35, comma 9, Legge n. 448/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, a fronte di corrispondente partecipazione al capitale della stessa società. L'inosservanza di tale impegno comporterà la decadenza dal finanziamento e la restituzione delle somme erogate.
- 2- Il conferimento delle suddette opere dovrà avvenire d'intesa con l'Autorità d'Ambito.

Art. 9
Gestione delle Opere.

- 1- La Parte Contraente Responsabile della realizzazione dell'opera, si impegna a mantenere e gestire, le opere realizzate ai sensi del presente Accordo, fino all'affidamento, da parte dell'Autorità d'Ambito, del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10
Modifiche al Programma Stralcio.

- 1- Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l'Autorità d'Ambito decidesse di modificare il Programma Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative, e/o per ragioni di pubblico interesse, con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai programmi temporali contenuti negli allegati al presente Accordo, verranno concordate, tra le Parti contraenti, opportune varianti di questi ultimi, mediante un atto modificativo del presente Accordo.

Art. 11
Soggetto Responsabile dell'attuazione del Accordo di Programma.

- 1- In applicazione dell'art. 1 del Protocollo d'Intesa Regione - A.T.O., che assegna all'A.T.O. la funzione di "Soggetto attuatore", ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, viene individuato quale Responsabile dell'attuazione dello stesso, il rappresentante dell'Ente responsabile del coordinamento che, avvalendosi della struttura della Segreteria Tecnica dell'ATO, ha funzioni di:
- a) Rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) Governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell'Accordo, attivando gli strumenti organizzativi necessari alla sua attuazione;
 - c) Effettuare le azioni ad esso demandate dal Protocollo d'Intesa Regione - ATO, che sono le seguenti:
 - compilare, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al Dirigente regionale Responsabile del Protocollo d'intesa;
 - fornire al Responsabile del Protocollo d'Intesa ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
 - verificare l'attuazione degli impegni assunti dai Responsabili dell'attuazione degli interventi e segnalare al Responsabile del Protocollo d'Intesa gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;
 - d) Promuovere di concerto con i responsabili delle singole azioni/interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - e) Assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine segnala l'inadempienza al Collegio costituito dalle Parti contraenti il presente Accordo, il quale può demandare al suddetto Responsabile di esercitare i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
 - f) Provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo successivo del presente Accordo.

Art. 12

Soggetto Responsabile della realizzazione dell'intervento.

- 1- Le Parti contraenti del presente Accordo indicano nella azienda SISAM SPA il Responsabile della realizzazione dell'intervento.
- 2- Al suddetto Responsabile spetta la progettazione e la realizzazione delle opere. Esso si impegna ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù.
- 3- Il suddetto Responsabile è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa. Resta inteso che il Responsabile è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.
- 4- Per gli interventi oggetto del presente Accordo dovrà essere asseverata, ai sensi dell'art. 3, comma 98 ter della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, così come modificata dalla L.R. 6 marzo 2002 n. 4 – "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative", la congruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.
- 5- Il suddetto Responsabile terrà sollevati e indenni le altre Parti Contraenti, nonché il personale dipendente dalle stesse, da ogni responsabilità connessa con la realizzazione, e la successiva gestione, delle opere di cui al precedente comma 1.
- 6- Il suddetto Responsabile, all'entrata in esercizio delle opere realizzate, attiva il relativo servizio di gestione delle stesse, introitando le corrispettive entrate tariffarie.
- 7- L'esercizio di tale servizio potrà proseguire per la durata del periodo transitorio e avrà termine quindi con l'affidamento del servizio idrico integrato.
- 8- Il Responsabile è tenuto a mantenere in efficacia, per l'intera durata del servizio, le opere realizzate, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza, e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie al fine di consegnare, al successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato, impianti efficaci all'espletamento del servizio. Su tali opere deve essere regolarmente effettuata la manutenzione ordinaria e programmata.
- 9- Il suddetto Responsabile si impegna altresì a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal D.P.C.M. 4.3.1996, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dal corrispettivo della tariffa di cui al precedente comma 6.

Art. 13

Soggetti titolari del servizio relativo all'intervento.

- 1- Il soggetto Responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al precedente articolo, anche quale soggetto Titolare del servizio (di seguito Titolare), in conformità a quanto disposto dalla Legge 109/94 e ss.mm.ii. (c.d. "Legge Merloni"), provvede ad inserire nei documenti tecnici e contabili programmatici, limitatamente alla durata del periodo transitorio (ossia nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato), le opere oggetto del presente Accordo.
- 2- Gli oneri relativi all'ammortamento degli eventuali mutui sostenuti dal Titolare, sono a suo carico, e possono essere coperti con le entrate tariffarie del relativo servizio idrico. Sono escluse da queste entrate tariffarie quelle relative all'applicazione dell'incremento tariffario determinate dalla delibera CIPE n. 52 del 2001, pari al 20% da applicarsi nel periodo 2001 – 2005.

Art. 14
Adempimenti dell'Ente Locale.

- 1- Il Comune di CANNETO S/OGLIO nella sua qualità di Ente Locale affidatario del servizio al Soggetto Responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al precedente art. 12, nonché secondo gli obblighi contratti all'art. 20, comma 4, della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale", approvata dalla Conferenza dei Sindaci in data 13 giugno 2002, autorizza il suddetto Soggetto, a utilizzare gratuitamente il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie concernenti l'intervento di cui al presente Accordo.

Art. 15
Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo.

1. Il soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'intesa raggiunta.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Collegio costituito dai sottoscrittori del presente Accordo.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra il Soggetto realizzatore dell'intervento e l'Impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Art. 16
Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze.

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva, riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni, costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, invita il soggetto Responsabile della realizzazione degli interventi, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto Responsabile della realizzazione degli interventi, cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Collegio costituito dai sottoscrittori del presente Accordo, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Collegio suddetto propone al Comitato Ristretto dell'Autorità d'Ambito le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.

7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento, o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Presidente della Conferenza, sentito il Comitato Ristretto, attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.


Art. 17
Disposizioni generali.

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato, e possono aderirvi altri soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

Mantova, li 2 SET. 2005

Fatto, letto e sottoscritto.

Per l'Autorità d'Ambito della Provincia di MANTOVA
Il Rappresentante dell'Ente Locale Responsabile del
Coordinamento della Conferenza



(SOTTOSCRIVO IL PRESENTE IL PRESENTE
ACCORDO AD ESCLUSIONE DELL'ART. 9 OGGETTO
DI STABILIS DELLA CONFERENZA DEI
SINDACI DEL 04/12/03)

Il SINDACO del Comune di
CANNETO S/OGLIO



Il Rappresentante Legale SISAM SPA

